

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacoltelli@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv. to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv. to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it

Circolare n. 01/2019 del 08/01/2019

Nuovo regime fiscale forfetario

La recente Legge di Bilancio 2019 ha introdotto variazioni al regime fiscale forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con fatturato fino a 65.000 euro. Dal 01/01/2020 entrerà, inoltre, in vigore un ulteriore regime per i soggetti con fatturato compreso tra i 65.000 euro e i 100.000 euro, che sarà oggetto di nostra futura circolare esplicativa.

Soggetti ammessi

Per accedere al regime è necessario che nell'anno precedente il contribuente abbia conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000. Sono aboliti tutti gli ulteriori requisiti.

Soggetti esclusi

Non possono usufruire del regime in questione i soggetti:

- che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o abbiano il controllo diretto o indiretto di società di capitali o associazioni in partecipazione che "esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni";
- la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono attualmente in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non residenti, tranne coloro che risiedono in uno Stato Ue o che aderisce all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o di loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

Obblighi e semplificazioni

I soggetti ammessi al regime forfetario:

- non devono addebitare l'Iva sulle fatture emesse;
- non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti;

riservato alle aziende clienti

- sono esclusi dall'obbligo di emissione della fattura elettronica;
- sono, comunque, obbligati ad integrare le fatture in *reverse charge* e versare la relativa Iva entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione;
- sono esonerati dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
- sono esonerati dalla dichiarazione Iva e dalle dichiarazioni periodiche, ivi compreso l'"esterometro";
- le cessioni intracomunitarie di beni non sono soggette ad Iva;
- in caso di prestazione di servizi resa a soggetto UE, resta fermo l'obbligo di compilazione della dichiarazione Intrastat;
- sono comunque obbligati a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché a certificare i corrispettivi.
- i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte del sostituto d'imposta e i contribuenti non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sulle prestazioni ricevute.

Tassazione

Il reddito imponibile è determinato applicando ai compensi o ai ricavi percepiti il coefficiente di redditività previsto in base al codice Ateco relativo all'attività.

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATECO	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche		67%

Sul reddito imponibile così determinato è applicata un'imposta sostitutiva del 15% (trattasi di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap).

riservato alle aziende clienti

L'imposta sostitutiva è ridotta, per i primi 5 anni di attività, al 5% in caso di *strat-up*, purchè siano rispettati i seguenti requisiti:

- soggetti che nei 3 anni precedenti all'inizio dell'attività non abbiano esercitato altre attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o in impresa familiare;
- l'attività non sia una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione del praticantato obbligatorio ai fini delle attività artistiche o professionali;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro;

Ai fini contributivi, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto altresì un regime contributivo agevolato che permette la riduzione del 35% dei contributi INPS dovuti e la non applicazione del minimale contributivo (ex L. 233/1990).

La richiesta di riduzione contributiva deve essere presentata all'INPS entro il 28 febbraio. La domanda non dovrà essere nuovamente presentata nei successivi anni.

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi INPS sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Adempimenti e durata

I soggetti ammessi al regime forfettario devono:

- emettere fattura senza applicazione dell'Iva indicando la causale "*Operazione senza applicazione dell'Iva ex art. 1, co. 58, L. 190/2014*"
- inoltre, in caso di lavoro autonomo, i compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ed è necessario indicare la dicitura "*operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte ex art. 1, co. 67, L. 190/2014*"
- in caso di fattura di importo superiore ad euro 77,47, è obbligatoria l'applicazione della marca da bollo di 2 euro.

Il regime forfettario non ha limiti di durata e cessa di applicarsi dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni richieste.

È prevista la possibilità di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. In tal caso l'opzione è vincolante per un triennio e rimane valida per ciascun anno successivo, al permanere della concreta applicazione della scelta.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)